



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**REGOLAMENTO 4 febbraio 2016 n.2**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 7, comma 4 della Legge 25 aprile 2014 n.67;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.46 adottata nella seduta del 23 dicembre 2015;*

*Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

## **REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

### **Art. 1** *(Definizioni)*

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
  - a) per corsi di studio, i corsi idonei a conseguire una laurea, una laurea magistrale, un diploma di specializzazione, un master, come individuati nell'articolo 3 del presente regolamento;
  - b) per corsi di studio internazionali, i corsi di studio che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con università estere, i corsi di studio in cui tutte le attività formative, gli esami o valutazioni finali di profitto e la prova finale si svolgono in lingua straniera e i corsi che rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli organi competenti in tema di internazionalizzazione;
  - c) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e il diploma di master, come individuati nell'articolo 3 del presente regolamento;
  - d) per classi, le classi di appartenenza dei corsi di studio, comunque denominati;
  - e) per settori scientifico-disciplinari, le aree di ricerca, all'interno delle quali possono essere determinati gli insegnamenti, con denominazioni stabilite dai piani didattici dei corsi di studio;
  - f) per credito formativo universitario, brevemente credito, la misura dell'impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti dei corsi di studio;
  - g) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
  - h) per ordinamento di un corso di studio l'insieme delle norme che regolano il relativo curriculum e ne determina il quadro generale delle attività formative;
  - i) per disposizioni organizzative e didattiche di un corso di studio, l'insieme degli aspetti organizzativi dei corsi, ivi compresi i curricula offerti, gli insegnamenti, le attività formative e le forme di verifica dell'apprendimento;

- l) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, agli insegnamenti, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extra-universitarie specificate nelle disposizioni organizzative e didattiche del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- n) per learning agreement, l'accordo tra lo studente, l'università inviante e l'università ricevente, che riporta le attività formative da svolgere presso l'università ospitante e che sostituiranno le attività formative previste nel piano di studio dello studente;
- o) per piano di studio, l'insieme delle attività formative che deve seguire lo studente per il conseguimento del titolo di studio;
- p) per ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), l'insieme di regole per il trasferimento e l'accumulo di crediti formativi in ambito europeo;
- q) per sistema di conversione dei voti ECTS, lo strumento adottato in ambito europeo per facilitare la conversione e il trasferimento dei voti ottenuti dagli studenti nei periodi di mobilità;
- r) per diploma supplement, la relazione informativa redatta in doppia lingua e allegata al diploma di ogni titolo di studio.

## **Art. 2**

### *(Autonomia didattica)*

1. Il presente regolamento disciplina gli ordinamenti e i criteri di funzionamento dei corsi di studio istituiti presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.
2. In particolare, per ciascun corso di studio, l'ordinamento riporta le determinazioni relative a:
  - la denominazione e gli obiettivi formativi qualificanti e specifici in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, con indicazione delle relative classi di appartenenza;
  - gli sbocchi professionali previsti;
  - il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
  - i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
  - le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
3. Tali determinazioni sono proposte dai singoli corsi di studio e approvate dal Senato Accademico.

## **Art. 3**

### *(Titoli e corsi)*

1. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino rilascia i titoli di studio di laurea (I ciclo), laurea magistrale (II ciclo), diploma di specializzazione e dottorato di ricerca – abbreviato con le diciture Dott. Ric. ovvero PhD - (III ciclo), diploma di master universitario di primo e secondo livello, conseguiti al termine rispettivamente di corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di master. I corsi di III ciclo sono disciplinati da apposite disposizioni.

2. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino rilascia altresì titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado (Scuola Media Inferiore e Scuola Secondaria Superiore, Lingua Inglese nella Scuola Elementare ed Educazione Fisica nelle scuole di ogni ordine e grado) a conclusione di corsi di formazione specifici. Può attivare corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
3. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino può istituire e disciplinare, ai sensi della normativa vigente, corsi professionalizzanti quali corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e corsi intensivi che prevedono il riconoscimento di crediti formativi universitari.
4. Possono inoltre essere attivati corsi di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi.

#### **Art. 4**

##### *(Rilascio dei titoli)*

1. I titoli di studio rilasciati dall'Università degli Studi della Repubblica di San Marino sono contrassegnati da denominazioni coincidenti con quella del corso di studio corrispondente come approvata dagli organi competenti, oltre che dalla denominazione della classe di appartenenza.
2. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino può organizzare percorsi didattici integrati con altre università sulla base di apposite convenzioni. Tali convenzioni possono prevedere il rilascio del titolo di studio delle università partner agli studenti che abbiano seguito il percorso di studi integrato concordato fra le stesse, secondo le regole previste nell'accordo, in forma congiunta o in forma di titolo doppio o multiplo.
3. Le suddette convenzioni devono riportare indicazioni sulle forme di integrazione dei percorsi, così come concordati dalle università convenzionate, nel rispetto delle normative dei partner e dei principi e linee guida sviluppati nell'ambito dei processi internazionali di convergenza tra gli ordinamenti. Le verifiche devono essere documentate da una valutazione o un giudizio di idoneità.
4. Le convenzioni devono prevedere le modalità di rilascio del titolo. Può essere previsto il rilascio di una unica pergamena con l'indicazione delle università convenzionate, della denominazione congiunta del titolo e la eventuale corrispondenza nei rispettivi sistemi di Istruzione.
5. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa in italiano e in inglese, o in altra lingua, in base ad apposite convenzioni, che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Il modello di supplemento al diploma è quello sviluppato da UNESCO/CEPES e Commissione Europea.

#### **Art. 5**

##### *(Attivazione e regolamentazione dei corsi di studio)*

1. Il dipartimento di riferimento, di norma su proposta del consiglio di corso di studio, di concerto con gli altri eventuali dipartimenti interessati, propone al Senato Accademico e al Consiglio dell'Università l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio nonché la modifica dei rispettivi ordinamenti e disposizioni organizzative e didattiche.
2. L'istituzione e attivazione dei corsi di studio rispetta le procedure di assicurazione della qualità definite dagli articoli 23 e 24 della Legge 25 aprile 2014 n. 67 e dall'articolo 10 dello Statuto dell'Università. È inoltre richiesta la presenza dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi.

## **Art. 6**

### *(Crediti formativi universitari)*

1. Per ciascun corso di studio, la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o alle altre attività formative di tipo individuale è definita dalle relative disposizioni organizzative e didattiche in misura non inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo. Sono fatti salvi i casi in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
2. Nelle disposizioni organizzative e didattiche del corso di studio, l'assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa deve essere coerente con il carico didattico previsto per lo studente, evitando la parcellizzazione delle attività formative.
3. L'attività formativa, qualora articolata in moduli, e gli insegnamenti integrati comportano un unico esame o valutazione finale di profitto.

## **Art. 7**

### *(Riconoscimento dei crediti)*

1. Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal consiglio di corso di studio, secondo criteri e modalità previsti dalle disposizioni organizzative e didattiche del corso di studio e in coerenza ad eventuali linee guida d'Ateneo. Il consiglio di corso di studio assicura il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente nello stesso settore scientifico-disciplinare o insieme di essi. Il riconoscimento di crediti acquisiti in corsi di studio erogati in lingua diversa dall'italiano è relativo agli insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in tale lingua
2. In caso di trasferimento dello studente effettuato tra corsi di laurea e laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico disciplinare e relativi ad insegnamenti impartiti o ad attività formative svolte nella stessa lingua direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. Per integrare eventuali differenze nel numero dei crediti in un determinato settore scientifico disciplinare o in più settori, il consiglio di corso di studio individua le modalità dell'integrazione più adeguate in base ai risultati di apprendimento attesi e agli obiettivi formativi, con particolare attenzione a contenere il numero di esami o valutazioni finali di profitto integrativi. Ove, applicati i criteri suddetti, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.
4. Il consiglio di corso di studio può prevedere forme di periodica revisione dei crediti acquisiti nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

## **Art. 8**

### *(Iscrizione ai corsi)*

1. La scelta del corso avviene al momento dell'iscrizione al corso stesso. Le procedure di iscrizione all'università sono effettuate via web e perfezionate con la consegna del materiale cartaceo, salvo esplicite deroghe connesse alla tipologia di studente o a particolari situazioni individuali.

## **Art. 9**

### *(Ammissione ai corsi)*

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito in altre scuole e/o istituti, riconosciuto idoneo, nonché in possesso di adeguate conoscenze e competenze di base relative alle discipline che sono oggetto degli studi universitari.
2. Per i singoli corsi di laurea sono definite le conoscenze richieste per l'accesso, le cui modalità di verifica, anche a conclusione di eventuali attività formative propedeutiche, sono demandate alle corrispondenti disposizioni organizzative e didattiche, nel rispetto delle linee guida degli organi competenti. Se la verifica non è positiva, sono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi. Le disposizioni organizzative e didattiche dei corsi di laurea ne determinano le relative modalità di accertamento nel rispetto delle linee guida degli organi competenti. Gli obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, le strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di attività formative integrative.
3. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea, del diploma universitario di durata triennale, di un titolo di studio, riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali, ovvero di altro titolo di studio conseguito in altre università riconosciuto idoneo. Le disposizioni organizzative e didattiche di ciascun corso di laurea magistrale devono prevedere i requisiti curriculari richiesti per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione. Qualora lo studente presenti il diploma supplement, questo sarà considerato documentazione sufficiente per la valutazione del possesso dei requisiti curriculari richiesti.
4. L'ammissione al corso di specializzazione è disciplinata dai singoli bandi.
5. Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale, o della laurea specialistica o della laurea secondo gli ordinamenti previgenti, ovvero di altro titolo di studio conseguito in altre università e riconosciuto idoneo.
6. Il titolo di ammissione ai corsi di master di primo livello è la laurea mentre per il master di secondo livello è la laurea magistrale.
7. L'ammissione ai corsi professionalizzanti è disciplinata da apposite disposizioni organizzative e didattiche.

## **Art. 10**

### *(Attività formative a scelta dello studente e piani di studio individuali)*

1. L'ordinamento di ciascun corso di studio, indica il numero di crediti riservati alle attività formative a scelta dello studente. Lo studente può scegliere fra tutte quelle attivate dall'Ateneo in quanto coerenti con il progetto formativo, sulla base dei criteri fissati dalle disposizioni organizzative e didattiche del corso di studio e nei termini di scadenza indicati dal consiglio di corso di studio.
2. Qualora la scelta dello studente riguardi attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, la stessa deve essere previamente approvata dal competente consiglio di corso di studio sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.
3. I termini per la scelta delle attività formative e per la presentazione dei piani di studio sono determinati annualmente dai consigli di corso di studio, tenendo conto delle linee guida stabilite dagli organi competenti.
4. Per coloro che aspirino ad una formazione ricorrente e permanente, è prevista l'ammissione a singole attività formative previste dal percorso didattico dei corsi di laurea.

## **Art. 11**

### *(Orientamento e tutorato)*

1. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino assicura servizi di orientamento e tutorato volti ad accogliere e sostenere gli studenti in tutte le fasi del processo di formazione inclusi l'accoglienza in entrata e l'orientamento verso il mondo del lavoro. Le attività di orientamento hanno carattere sia informativo sia formativo e sono volte ad aiutare lo studente a compiere scelte responsabili, al fine di agevolare il buon andamento della carriera dello studente. Le attività di tutorato sono volte a ridurre il numero degli abbandoni e a supportare lo studente nel proprio percorso formativo.
2. I servizi di orientamento e tutorato sono assicurati dalle strutture sulla base degli indirizzi generali definiti dagli organi competenti. La collaborazione allo svolgimento delle attività di orientamento e tutorato costituisce compito didattico dei docenti.
3. Le attività di orientamento possono anche svolgersi in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, con le organizzazioni studentesche e con le rappresentanze del mondo del lavoro.
4. Le attività di orientamento e tutorato riguardano anche i programmi di mobilità internazionale degli studenti presso altre università, in particolare nell'ambito dei programmi di mobilità promossi dall'Ateneo.

## **Art. 12**

### *(Periodi di studio presso altre università)*

1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi, comprese le attività di tirocinio e di preparazione delle tesi, presso università o altri organismi presso i quali si svolgono attività di formazione universitaria. A tal fine possono essere stipulati accordi fra l'Ateneo e le università o gli organismi di cui sopra.
2. L'Ateneo promuove e favorisce gli scambi di studenti con le università sulla base di rapporti convenzionali, attivando forme di supporto organizzativo e logistico agli scambi e mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche.
3. Lo studente può:
  - frequentare attività formative;
  - frequentare attività formative e sostenere esami o valutazioni finali di profitto per il conseguimento di crediti;
  - preparare la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
  - svolgere attività di tirocinio, anche ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione ove consentito, e altre attività formative.

Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio presso un'altra università propone il proprio learning agreement indicante le attività formative dell'università ospitante. Il consiglio di corso di studio esamina la proposta dello studente e la approva in base ai principi stabiliti al comma successivo.

4. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche dei consigli di corso di studio interessati, la scelta delle attività formative, da svolgere presso l'università ospitante - e da sostituire a quelle previste dal corso di appartenenza - viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza. L'intero pacchetto di crediti, relativo all'insieme delle attività formative approvate, sostituisce un equivalente pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di studio di appartenenza.
5. Il sistema dei crediti formativi universitari adottato dall'Ateneo coincide con il sistema ECTS e pertanto un (1) credito formativo universitario equivale a un (1) credito ECTS. Nel caso di titoli doppi o multipli la convenzione con le università estere, di cui all'articolo 4, dovrà prevedere il

sistema di conversione o attribuzione del voto finale, utilizzando di preferenza gli strumenti del sistema ECTS.

6. Al termine del periodo di permanenza presso l'università ospitante, sulla base della certificazione esibita e in conformità a quanto già autorizzato in fase di approvazione del learning agreement, il consiglio di corso di studio conferma il riconoscimento delle attività formative svolte, i relativi crediti e gli esami o valutazioni finali di profitto e delibera il riferimento ai settori scientifico-disciplinari del corso di studio. Il riconoscimento delle attività formative svolte presso l'università ospitante, approvato dal consiglio di corso di studio, modifica automaticamente il piano di studi. Le autorizzazioni allo svolgimento di attività formative presso altre università e le relative conferme di riconoscimento, nell'ambito del learning agreement, possono essere delegate al coordinatore del consiglio di corso di studio.

7. La votazione riportata sarà tradotta con delibera del consiglio di corso di studio, utilizzando, laddove possibile, il sistema di conversione dei voti ECTS.

8. Agli studenti che svolgono un periodo di studio presso altre università è garantito il riconoscimento della frequenza - anche obbligatoria - alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'università di appartenenza.

9. Gli studenti che, in autonomia, sospendono gli studi per proseguirli in altre università, possono chiedere al consiglio di corso di studio il riconoscimento delle attività formative svolte secondo quanto previsto al precedente comma 3.

### **Art. 13**

#### *(Programmazione didattica)*

1. Gli organi competenti definiscono la data di inizio e di fine delle attività didattiche per ogni anno accademico.

2. Annualmente i consigli di corso di studio propongono al dipartimento di riferimento, così come definito dalla delibera degli organi competenti, il programma delle attività formative incluse le attività di tutorato e di orientamento. Il dipartimento assicura che per ciascuna attività formativa, siano indicati:

- gli obiettivi formativi;
- i contenuti disciplinari;
- il programma delle attività ed il periodo di svolgimento;
- la sede;
- le modalità di svolgimento delle attività formative;
- le modalità di svolgimento degli esami e delle verifiche del profitto;
- la lingua di insegnamento (ove diversa dall'italiano).

3. L'Ateneo annualmente stabilisce e rende pubblici i termini e le modalità relative alle iscrizioni, ai trasferimenti, agli altri procedimenti relativi alle carriere degli studenti e ai termini per la domanda di ammissione alla prova finale.

4. Per i corsi di studio internazionali, l'Ateneo stabilisce e rende pubblici i termini e le modalità relative alle iscrizioni, ai trasferimenti, agli altri procedimenti relativi alle carriere degli studenti e ai termini per la presentazione della domanda per la prova finale, inclusi i periodi per lo svolgimento della stessa. L'Ateneo delibera in modo da consentire un congruo periodo per la promozione e lo svolgimento delle procedure di ammissione ai corsi di studio.

5. I dipartimenti, annualmente, sentiti i consigli di corso di studio, stabiliscono, nel rispetto dei termini previsti dagli organi competenti, la data iniziale e la data finale delle lezioni, di ogni altra attività formativa, dei cicli, degli eventuali periodi di sospensione delle lezioni e delle altre attività formative e i periodi di svolgimento degli esami o valutazioni finali di profitto.

6. La programmazione delle attività formative, ivi compresi gli orari dei singoli insegnamenti, è pubblicata sul portale e deve essere disponibile entro le scadenze fissate annualmente dal Senato Accademico e comunque in tempo utile per la definizione dell'offerta formativa annuale.
7. Le sessioni d'esame sono di norma tre, di cui, due ordinarie dal 15 ottobre al 31 marzo dell'anno accademico successivo e una sessione di recupero dall'1 al 30 settembre. Le verifiche non possono essere sostenute prima della fine del relativo insegnamento, in relazione all'anno di iscrizione, con l'eccezione degli studenti ammessi al percorso breve.
8. Il dipartimento di riferimento prevede non meno di cinque appelli, due per ogni sessione ordinaria ed uno per la sessione di recupero e comunque un numero di appelli tale da garantire agli studenti una ragionevole programmazione del proprio carico di esami. Tali appelli devono essere opportunamente distribuiti nell'arco di una sessione, distanziati l'uno dall'altro non meno di quindici giorni.
9. Per i corsi di studio internazionali, il dipartimento prevede un numero di appelli per gli esami o valutazioni finali di profitto coerenti con l'organizzazione didattica.
10. La pubblicazione delle date degli appelli deve avvenire con congruo anticipo e sulla base di una programmazione almeno trimestrale.
11. Per lo svolgimento delle prove finali sono previste almeno tre sessioni:
  - I sessione: 1 luglio – 30 settembre;
  - II sessione: 1 ottobre – 22 dicembre;
  - III sessione: 7 gennaio – 30 aprile.
12. I dipartimenti, sentiti i consigli di corso di studio, fissano annualmente il calendario degli appelli delle prove finali.

#### **Art. 14**

*(Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative)*

1. Le disposizioni organizzative e didattiche dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa, indicandone gli eventuali obblighi di frequenza per gli studenti sulla base delle indicazioni degli organi competenti.

#### **Art. 15**

*(Studenti a tempo parziale e percorso breve)*

1. La possibilità per lo studente di completare i corsi di studio in un tempo inferiore o superiore alla durata normale e le relative modalità organizzative della didattica sono definite con delibere degli organi competenti.
2. È altresì prevista l'iscrizione "part-time" ai corsi di studio.

#### **Art. 16**

*(Esami o valutazioni finali di profitto)*

1. Le disposizioni organizzative e didattiche dei corsi di studio specificano le tipologie di verifica dei risultati delle attività formative nel rispetto degli indirizzi definiti dagli organi competenti.
2. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa devono consentire di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti.
3. Gli esami o valutazioni finali di profitto possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni. Possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in



questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, e avere anche ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione. Tali attività mirano in ogni caso all'accertamento delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.

4. Gli esami o valutazioni finali di profitto orali sono pubblici.

5. La valutazione è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale.

6. Il credito è acquisito con il superamento dell'esame o valutazione finale di profitto.

7. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della votazione finale.

8. Non possono essere ripetuti gli esami o valutazioni finali di profitto già verbalizzati con esito positivo.

9. Gli esami o valutazioni finali di profitto devono essere effettuati da una apposita commissione, formata e nominata secondo quanto disposto dall'articolo 17.

10. Il verbale deve essere compilato in forma cartacea e/o digitale e firmato dal presidente della commissione.

11. Il presidente della commissione attesta sul verbale la composizione della commissione, nonché il regolare funzionamento della stessa.

12. I consigli di corso di studio esercitano il controllo sui criteri e sulle modalità di svolgimento degli esami o valutazioni finali di profitto.

#### **Art. 17**

##### *(Commissioni d'esame o valutazioni finali di profitto)*

1. Le commissioni d'esame o valutazioni finali di profitto sono composte dal docente responsabile della disciplina o dell'attività formativa e almeno da un altro docente, cultore della materia o collaboratore alla didattica. Il cultore della materia è individuato dal consiglio di corso di studio. In caso di prove d'esame o valutazioni finali di profitto integrate per più insegnamenti o moduli coordinati i docenti responsabili degli insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.

2. Le commissioni sono nominate dai consigli di corso di studio all'inizio di ciascun anno accademico. I medesimi consigli possono delegare tale nomina ai rispettivi direttori dei corsi di studio.

3. In caso di urgenza, il direttore del dipartimento può provvedere alla nomina delle commissioni.

4. Qualora sia necessario nominare contemporaneamente più sottocommissioni per il medesimo esame o valutazione finale di profitto, il docente responsabile dell'attività ne propone la composizione al direttore di corso di studio, assicurando in ogni caso la propria presenza attiva. Le sottocommissioni non possono essere formate solo da cultori della materia. Lo studente ha comunque il diritto di chiedere, preventivamente, non oltre l'inizio dell'appello, di essere esaminato anche dal docente responsabile della disciplina o dell'attività. Alla commissione è demandato il controllo del rispetto delle propedeuticità delle attività formative.

**Art. 18**  
*(Prova finale)*

1. Per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale, lo studente deve superare una prova finale.
2. Le caratteristiche della prova finale sono determinate dagli ordinamenti. Le disposizioni organizzative e didattiche dei corsi di studio possono prevedere ulteriori disposizioni di dettaglio in coerenza con gli indirizzi definiti dagli organi competenti.
3. La prova finale dei corsi di laurea avverrà, di norma, in forma orale e/o scritta o pratica. I dipartimenti prevedono forme adeguate di pubblicità in relazione alle caratteristiche della prova stessa.
4. La prova finale dei corsi di laurea magistrale prevede la redazione di una tesi originale. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso di una seduta della commissione formata e nominata secondo quanto disposto dall'articolo 19.
5. Lo studente svolge il proprio lavoro di preparazione della tesi, sotto la guida di un relatore, su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio, dandone opportuna comunicazione agli uffici competenti. Il consiglio di corso di studio può ulteriormente disciplinare la scelta dell'argomento della tesi, nonché le modalità e i termini per la consegna della stessa, in coerenza con gli indirizzi definiti dagli organi competenti. Il relatore vigila e supporta l'attività dello studente e verifica l'adeguatezza dell'elaborato per l'ammissione alla discussione, nonché la sua originalità, anche mediante applicativi informatici. Per corsi di studio triennali che prevedono un laboratorio di laurea inserito nel piano didattico, l'approvazione a sostenere l'esame di laurea viene demandata al relativo collegio dei docenti o secondo modalità determinate dall'ordinamento.
6. Possono essere relatori di tesi i responsabili di attività formative ricomprese in un settore scientifico–disciplinare presente nel piano didattico del corso di studio.
7. Il consiglio di corso di studio, sentiti i direttori dei dipartimenti coinvolti, assicura che l'attribuzione delle tesi sia ripartita equamente fra i docenti.
8. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti previsti dalle disposizioni organizzative e didattiche del corso di studio per le attività diverse dalla prova finale.
9. La commissione della prova finale, in via preliminare, può deliberare sulla non ammissibilità del candidato a tale prova.
10. La commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale; la valutazione della commissione è espressa in centodecimali. In caso di valutazione positiva, la prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La commissione, in caso di votazione massima (110/110), può concedere la lode su decisione unanime.
11. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la commissione redige apposito verbale cartaceo e/o digitale, firmato dal presidente della commissione.
12. Gli organi competenti determinano i casi in cui la prova finale può essere sostenuta o la tesi può essere redatta in lingua straniera, ovvero, i casi in cui la prova finale può essere svolta con modalità telematica.

**Art. 19**  
*(Commissioni per la prova finale)*

1. Le commissioni per la prova finale di laurea e laurea magistrale sono composte da almeno tre membri.
2. Le commissioni sono proposte dai consigli di corso di studio. Essi possono delegare tale nomina ai rispettivi direttori. Il direttore del dipartimento provvede alla nomina delle commissioni.

Sono fatti salvi i casi previsti da specifiche normative in relazione alle commissioni cui partecipano membri esterni all'Ateneo, che sono nominate dal Rettore.

## **Art. 20**

### *(Iscrizione a singole attività formative)*

1. Al fine di integrare le carriere degli studenti già concluse, i laureati, i laureati magistrali, nonché i possessori di titolo accademico rilasciato secondo i previgenti ordinamenti o conseguito in altre università, possono iscriversi a singole attività formative presso i corsi di studio. L'iscrizione a singole attività formative è regolamentata dalle delibere degli organi competenti e dai consigli di corso di studio, che stabiliscono anche le eventuali regole di riconoscimento nell'ambito dei piani didattici.
2. L'iscrizione a singole attività formative è ammessa per gli iscritti a corsi di studio solo per coloro che hanno presentato domanda di ammissione alla prova finale per la terza sessione dell'anno accademico precedente. Tale iscrizione è inoltre ammessa per coloro che, per iscriversi a corsi di studio di livello superiore di nuova istituzione le cui regole di ammissione non erano note in precedenza, abbiano necessità di acquisire crediti in specifici settori scientifico-disciplinari che non erano previsti nelle disposizioni organizzative e didattiche dei corsi di studio di provenienza. È altresì ammessa per i cittadini stranieri diplomati o iscritti ad altre università.
3. Qualora tali attività siano attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'iscrizione deve essere previamente approvata dal competente consiglio di corso di studio, sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.
4. In casi eccezionali e per comprovate esigenze, il Senato Accademico può motivatamente prevedere particolari modalità di accesso a specifiche attività formative singole anche per i casi di corsi di studio non a numero programmato.

## **Art. 21**

### *(Compiti didattici)*

1. L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete ai dipartimenti, che vi provvedono nell'ambito dei loro compiti di programmazione. Le attività svolte dai professori e dai ricercatori sono annotate nel registro delle attività che deve essere compilato con le modalità ed entro il termine annualmente definiti dagli organi competenti nelle linee di indirizzo per la programmazione didattica.
2. I professori e i ricercatori, di norma, svolgono l'attività didattica di cui al comma precedente nella sede di servizio come definita nelle procedure concorsuali, di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali il docente ha assunto servizio, ovvero ha sottoscritto un contratto.
3. Il dipartimento assicura la pubblicità dei curricula scientifici, e degli orari di ricevimento svolti durante l'intero arco dell'anno accademico, ad eccezione dei periodi di congedo o alternanza per motivi di studio o ricerca.
4. I consigli di dipartimento attribuiscono i compiti didattici ai professori e ai ricercatori.
5. I professori e i ricercatori responsabili di attività formative devono completare annualmente i relativi registri entro trenta giorni dal termine delle attività stesse. I professori a contratto sono tenuti a completare il registro delle attività formative entro trenta giorni dal termine di scadenza del contratto.
6. Il direttore del dipartimento è tenuto a verificare la correttezza e la completezza della compilazione dei registri delle attività formative, nonché del consuntivo delle attività apponendo il

visto entro trenta giorni dal completamento della documentazione di competenza da parte delle figure di cui al precedente comma 5.

#### **Art. 22**

*(Qualità delle attività formative e dei servizi agli studenti)*

1. Il dipartimento approva una relazione annuale sulle attività formative e sui servizi agli studenti redatta dalla Commissione paritetica docenti-studenti, disciplinata da apposito regolamento, e la invia agli organi per quanto di competenza.
2. La relazione annuale illustra e discute l'adeguatezza delle dotazioni strutturali, l'andamento degli indicatori di regolare svolgimento delle carriere degli studenti e di efficacia anche in termini di occupazione dei laureati, nonché le opinioni degli studenti sulle attività formative e sui servizi di supporto alla didattica. Tali relazioni rispettano le procedure di assicurazione della qualità definite all'articolo 23 della Legge 25 aprile 2014 n. 67.

#### **Art. 23**

*(Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni)*

1. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia di didattica attraverso modalità informatiche, in particolare tramite il portale di Ateneo, di cui garantisce la costante revisione.

#### **Art. 24**

*(Opzione per gli ordinamenti vigenti e regime transitorio)*

1. È assicurata la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei vigenti ordinamenti.
2. Ai corsi di studio di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme di legge e le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Le norme di quest'ultimo si applicano ai previgenti ordinamenti solo in quanto compatibili.
3. Per i corsi di studio di cui al comma 1, è fatto divieto di prevedere sbarramenti alle iscrizioni ad anni di corso.
4. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, di optare per l'iscrizione a corsi di studio con gli ordinamenti vigenti.
5. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dagli organi competenti.
6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari attivati in base ai previgenti ordinamenti o i diplomi delle scuole dirette a fini speciali, qualunque ne sia la durata, sono valutati in crediti e possono essere riconosciuti per il conseguimento della laurea.
7. Gli studi compiuti per conseguire la laurea in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti per i fini di cui al comma precedente. In caso di trasferimento da altro corso di studio o di iscrizione di studenti già in possesso di titolo accademico conseguito anche presso altre università, lo studente verrà ammesso al corso di studio riordinato. Qualora lo studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo a quello già attivato nel vigente ordinamento, è concessa allo stesso la facoltà di scelta tra l'iscrizione al corrispondente anno del previgente ordinamento oppure all'anno di corso in quel momento attivato dell'ordinamento vigente.

8. Il presente regolamento si applica a tutti gli studenti dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino per quanto compatibile con ogni altra fonte normativa che disciplina i corsi di laurea, laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato e di master che prevedono titoli rilasciati dall'Ateneo.

**Art. 25**

*(Carriere e diritti degli studenti)*

1. Le procedure amministrative relative alle carriere e ai diritti degli studenti sono disciplinate dal Regolamento studenti e da apposite disposizioni di Ateneo.

**Art. 26**

*(Afferenza dei corsi di studio ad uno stesso consiglio)*

1. I dipartimenti possono deliberare, per i corsi di studio di propria pertinenza, l'afferenza di più corsi di studio di primo e/o secondo ciclo o ciclo unico a uno stesso consiglio di corso in osservanza di uno o più dei seguenti criteri:

- a) continuità didattica tra primo e secondo ciclo;
- b) identità o affinità della classe di laurea;
- c) affinità di obiettivi formativi qualificanti della classe;
- d) trasformazione degli ordinamenti didattici.

2. Di norma, non possono essere accorpati in un unico consiglio più corsi di studio con dipartimenti di riferimento diversi.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 febbraio 2016/1715 d.F.R.*

**I CAPITANI REGGENTI**

*Lorella Stefanelli – Nicola Renzi*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**

*Gian Carlo Venturini*